



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO  
ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA  
MARIA CAPUA VETERE  
Sezione  
Lavoro**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Maria Caroppoli, all'esito dell'udienza del 26.10.2022, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3493/2022

**Tra**

**Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità aderente alla CONFSAL**, in persona del Segretario Provinciale pro tempore di Caserta, Salvatore Stabile (nato ad Aversa il 7/5/1954), cod. fisc. 96006460613, rappresentato e difeso, in forza di procura già in calce al ricorso introduttivo e nuovamente in calce al presente atto, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv. Marco Pannone (C.f. PNNMRC87C05B963H pec marco.pannone@legalmail.it), Avv. Matilde Pannone (C.f. PNNMLD90E57B963M - pec: avv.matildepannone@legalmail.it), (Avv. Francesco Stabile C.f: STBFNC77C28B963N pec: avv.stabile.francesco@pec.it,) tutti elettivamente domiciliati in Caserta, via Tescione, 14

**OPPONENTE**

**e**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA**, con sede in Caserta-alla via Unità Italiana, 28 , 81100, in persona del legale rappresentante pro tempore. (CF: 03519500619) con gli avvocati Gemma Maresca e Pierpaolo Pesce (avv.gemma.maresca@pec.aslcaserta.it - p.pesce@avvocatinocera\_pec.it)



**OPPOSTO****MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 17.5.2022 l'associazione ricorrente chiedeva la revoca del decreto di rigetto emesso dal Tribunale di S.M.C.V in data 06.05.2022 ed accertarsi il carattere antisindacale della condotta assunta dalla convenuta Amministrazione con l'adozione della delibera n. 1629 del 26.10.2021.

Premesso che la Azienda sanitaria con la suddetta delibera aveva disposto l'adeguamento del regolamento interno per la graduazione, affidamento, valutazione e revoca degli incarichi di funzione del personale di comparto e della relativa copertura economica, richiamati gli artt. 8 e 9 del CCNL di settore, lamentava la ricorrente organizzazione, la mancanza di partecipazione delle RSU; chiedeva quindi di riformare la impugnata ordinanza con cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto l'insussistenza nella fattispecie concreta di condotta antisindacale.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, resisteva, con varie ed articolate argomentazioni, parte convenuta.

Incontestati i presupposti soggettivi per l'accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale alla speciale tutela di cui all'art. 28 S.L., l'esame può essere limitato alla verifica della lesività della condotta datoriale denunciata: è opportuno peraltro precisare, sin da ora, in linea con il prevalente orientamento di legittimità, che laddove vengano in rilievo, come nella specie, condotte direttamente lesive di specifiche prerogative sindacali di fonte legale o contrattuale, superflua appare ogni indagine sulla intenzionalità del comportamento scrutinato che, ove sussistente, si qualifica *ex se* come antisindacale.

Questo Tribunale ritiene che la valutazione della legittimità o meno del comportamento assunto dalla Azienda datrice passi essenzialmente attraverso l'indagine sulla correttezza dell'atto deliberativo, segnatamente quello con cui la datrice di lavoro ha di fatto rideterminato le modalità di attribuzione degli incarichi e delle relative indennità di funzione.



Pacifica, nella adozione della delibera in oggetto, la mancanza di preventivo accordo con le RSU, non sussistono ad avviso del giudicante dubbi sulla sussistenza di un obbligo di tal fatta in capo alla Amministrazione procedente e, quindi, sulla antisindacalità della relativa condotta omissiva.

L'esame del contenuto della delibera ne consente, invero, agevolmente la riconduzione al novero degli atti per i quali l'art. 8 comma 5) n. lett. A) del CCNL di settore allegato alla domanda impone alle Amministrazioni la sottoscrizione di una contrattazione integrativa aziendale, che a sua volta presuppone la partecipazione delle RSU interessate quali soggetti sindacali titolari del relativo diritto.

Peraltro la norma, sulla cui portata precettiva appare finanche superfluo soffermarsi, non pone alcun dubbio in relazione all'oggetto della contrattazione integrativa, di tal che ogni lettura volta ad escludere dall'ambito di applicazione della stessa la rideterminazione delle modalità di attribuzione degli incarichi e delle relative indennità non appare supportata da alcun valido argomento: la elencazione, contenuta nell'art. 8 del CCNL area Sanità, delle specifiche materie per le quali è prevista la contrattazione integrativa è chiara e non si presta a diversa interpretazione, non essendo dato alla libera facoltà dell'Amministrazione procedere unilateralmente al fine di modificare accordi già sottoscritti tra le parti e, indirettamente, superare persino la previsione contenuta nella Contrattazione Collettiva Nazionale che non consente la modifica in assenza di un diverso accordo negoziale.

Le argomentazioni difensive svolte dalla convenuta, fatte proprie anche dal Giudice di primo grado, volte a prospettare un assolvimento dell'obbligo di contrattazione mediante la convocazione dei rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di categoria, non si prestano ad essere accolte, in ragione della espressa previsione contrattuale che prevede quali soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale espressamente anche le RSU, nella fattispecie concreta escluse dalla procedura adottata dall'Azienda convenuta. Il carattere antisindacale della condotta della convenuta è formalizzato, dunque, nella delibera di



approvazione adottata in data 26.10.2021 con cui l'Azienda, lungi dal limitarsi a fissare unicamente un indirizzo di massima, di fatto, in modo unilaterale, ha rimodulato le modalità di conferimento degli incarichi e di attribuzione delle relative indennità economiche: la delibera, quindi, di fatto, opera una ripartizione ed attribuzione di fondi in violazione di quanto già stabilito contrattualmente.

La determinazione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per gli incarichi di funzione è materia destinata, giova ribadirlo, come agevolmente si ricava dal combinato disposto degli artt. 8-9 CCNL di settore, alla contrattazione collettiva integrativa per la quale, per ciò, sussiste a carico della Amministrazione precedente e l'obbligo di preventiva informazione al sindacato e l'obbligo di accordo in sede di delegazione trattante.

Le svolte considerazioni fondano l'accoglimento del ricorso:

Le spese seguono la soccombenza.

***p.q.m.***

- a modifica dell'ordinanza impugnata, ogni altra istanza disattesa, accerta l'antisindacalità della condotta tenuta dal Azienda Sanitaria Locale di Caserta per aver adottato la delibera di n. 1629/2021 in materia oggetto di contrattazione integrativa aziendale;

-ordina all'Azienda sanitaria Locale di Caserta la rimozione degli effetti descritti;

-condanna l'Azienda convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente organizzazione che liquida in complessivi euro 3000,00 con attribuzione.

SMCV 07.11.2022

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Maria Caroppoli

